



Associazione Nazionale
Bande da Giro

Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

Statuto

“Associazione Nazionale Bande da Giro”

- A.N.B.G. -

Sommario

Articolo 1: Costituzione e durata

Articolo 2: Disposizioni

Articolo 3: Oggetto e scopo

Articolo 4: Soci

Articolo 5: Adesione, Recesso e perdita della qualifica di socio

Articolo 6: Organi

Articolo 7: Patrimonio

Articolo 8: Contributi

Articolo 9: Erogazioni, donazioni e lasciti

Articolo 10: Rendiconto annuale e scritture contabili

Articolo 11: Legge applicabile



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

Statuto

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE DA GIRO"

- A.N.B.G. -

Articolo 1: Costituzione e durata.

1. È costituita in data 14/11/2019 l'associazione di Categoria Professionale con denominazione "Associazione Nazionale Bande da Giro" acronimo A.N.B.G. ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 quale organismo autonomo gestionalmente, economicamente e finanziariamente.
2. L'associazione ha sede legale in Molfetta alla Via Cap. Azzarita, n. 138 ed ha durata illimitata.

Articolo 2: Disposizioni

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli dal 14 al 24 del codice civile, dalla l. 4/2013 con nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro e/o di utilità sociale.

Articolo 3: Oggetto e scopo

1. L'Associazione di categoria viene costituita al fine di tutelare, promuovere e sviluppare le bande musicali ed i suoi principali attori. La proposta di tale iniziativa è quella di rilanciare e rivalutare un bene immateriale, quello delle storiche Bande Vesselliane "da giro", contribuendo alla diffusione della musica popolare, con specifica attenzione alle rappresentazioni e manifestazioni musicali dal vivo e con l'obiettivo di far acquisire alle attività legate alla musica popolare contemporanea un trattamento paritetico sotto ogni aspetto, anche fiscale, con le altre forme di cultura.
2. L'associazione è presente indistintamente su tutto il territorio nazionale. Essa si prodigherà affinché ci sia più attenzione nei confronti delle tematiche legate al mondo bandistico e alla risoluzione dei loro problemi con il sostentamento delle Bande Storiche che favoriscono e tutelano l'aspetto occupazionale.
3. L'associazione si propone di contribuire favorire nelle Regioni in cui è presente, la diffusione della cultura musicale e bandistica, privilegerà gli aspetti artistico-musicali: coglierà, approfondirà ed accompagnerà i processi di cambiamento che stanno interessando le nostre compagini musicali.

4. Pertanto si contribuirà allo sviluppo e diffusione delle bande perseguendo i seguenti risultati:

- favorire lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali le "bande da giro", creando un censimento, *sostenendone l'attività e pubblicizzando il loro impegno sul territorio, favorendo l'inserimento di nuove leve all'interno delle bande stesse con l'ausilio di un anagrafe di musicisti e con la pubblicazione del portale web, con la raccolta firme per favorire l'ingresso delle bande da giro nei beni mobili dell'UNESCO*,

- curare la formazione ed educazione musicale dei giovani organizzando sul territorio master, corsi di perfezionamento, concerti, festivals (coordinando quelli già esistenti e creandone di nuovi di tema diverso), seminari, in collaborazione con le sedi locali e valorizzando le risorse del territorio;

- rappresentare unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere e privati proponendosi nelle iniziative come primo interlocutore a difesa degli interessi dell'immagine delle Bande e organizzazioni musicali associate;

- far conoscere la esclusiva e peculiare natura delle Bande associate con la pubblicazione di bollettini, materiale pubblicitario, etc.;

- curare i collegamenti con Enti pubblici e privati e con analoghe o affini organizzazioni musicali esistenti in Italia e all'estero, realizzando utili scambi culturali e associativi tesi a favorire lo sviluppo culturale e sociale dei nostri musicisti;

- attivarsi per procurare all'Associazione i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni e delle attività delle associazioni affiliate;

- promuovere e sviluppare ogni iniziativa rivolta a potenziare l'attività dell'Associazione, soprattutto nel campo della sensibilizzazione musicale, della formazione e della qualificazione;

- contribuire al sostegno e alla promozione della musica bandistica tradizionale e contemporanea di autori di musiche originali per banda.

I risultati promossi dall'associazione saranno sviluppati a livello locale dalle sedi operanti su ogni singolo territorio e da quella regionale in concomitanza con le strutture musicali di riferimento quali i Conservatori, le Università, le Accademie, le Fondazioni musicali, le strutture teatrali (attraverso accordi di programma e convenzioni).

5. Nel perseguire queste finalità a carattere generale, l'Associazione si occupa in modo particolare delle tematiche e delle questioni relative alle categorie degli agenti, degli



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

organizzatori e dei produttori di spettacoli musicali e di chi svolge attività ad esse collegate, per riconoscere e valorizzare le loro professionalità, sottolineare il loro ruolo determinante nella diffusione della musica e della cultura, migliorare le condizioni di lavoro di tutte le componenti del settore. Per questa ragione, l'Associazione cura e rappresenta gli interessi di queste categorie, mira a far conoscere, apprezzare, sostenere e tutelare il loro ruolo nei confronti del pubblico e degli altri operatori del settore, degli artisti, dell'industria discografica, dei produttori di spettacolo teatrale e cinematografico, della rete internet, degli enti televisivi pubblici e privati, della Pubblica Amministrazione italiana e degli Enti della Comunità Europea.

6. L'Associazione tutela in ogni sede, anche davanti all'Autorità giudiziaria, gli interessi collettivi della propria categoria. Essa rappresenta i suoi Associati presso organismi politici ed amministrativi e può stipulare accordi e contratti collettivi con persone private ed altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in genere. Essa fornisce ai propri Associati, eventualmente anche attraverso studi e strutture professionali convenzionate o società appositamente costituite, servizi di consulenza ed assistenza. Su richiesta delle parti interessate, l'Associazione può intervenire per instaurare procedure arbitrali con lo scopo di risolvere bonariamente controversie fra Associati.
7. L'Associazione si attiva inoltre con i suoi stessi soci e con tutti gli operatori che essa rappresenta per salvaguardare e migliorare la professionalità, promuovere l'immagine della categoria e per porre in essere tutte quelle iniziative che possano apparire utili od opportune, quali la redazione di un codice etico, la creazione e la gestione di registri o elenchi professionali e la individuazione, anche di concerto con la Pubblica Amministrazione, di protocolli e procedure che possano migliorare la qualità dei servizi resi agli spettatori, anche rilasciando attestazioni ai propri iscritti.
8. L'Associazione svolge l'attività di formazione ed aggiornamento professionale degli associati e dei loro collaboratori e dipendenti, anche mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle specifiche figure professionali operanti nel settore, perseguendo il soddisfacimento delle esigenze della collettività, degli artisti e degli spettatori.
9. L'Associazione può promuovere, organizzare, commissionare, sostenere anche finanziariamente manifestazioni e spettacoli di qualunque genere, conferenze, dibattiti, incontri, nonché la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, stampati, registrazioni, videoregistrazioni ed altri materiali e supporti, la gestione di siti internet e quant'altro si manifesti utile per sostenere le proprie finalità.
10. L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni operanti nel settore musicale, teatrale, culturale, dell'informazione e della comunicazione, sia in Italia che all'estero, sempre allo scopo di promuovere e valorizzare la musica popolare contemporanea ed il ruolo delle categorie che essa rappresenta. A tal fine, può partecipare a confederazioni o altri tipi di Enti, nazionali o stranieri, in cui rappresentare gli interessi dei propri associati.



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

11. L'Associazione non ha scopo di lucro ma può compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Articolo 4: Soci

- Tutti i soci hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi, si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci affiliati e soci onorari.
- Sono **Soci fondatori** coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Articolo 5: Adesione, Recesso e perdita della qualifica di socio

1. Sono soci ordinari:

- bande musicali, complessi bandistici, ensemble musicali, associazioni musicali;
- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere a mezzo del legale rappresentante dell'ente espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti, nonchè dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale sita nel territorio Italiano;
 - statuto conforme a legge;
 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento ed in caso di diniego il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
 - Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare a mezzo lettera raccomandata spedita al presidente dell'associazione la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il presidente del consiglio direttivo riceva la lettera della volontà di recesso. Chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo: saranno esclusi dall'associazione quei soci che per indisciplina non saranno ritenuti più degni di farne parte, o coloro che abbiano ricevuto per più di una volta l'invito a mettersi in regola con i pagamenti e non vi abbiano provveduto.



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro previsto nel presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso

2. Sono Soci affiliati:

- tutti i cittadini non facenti parte della categoria del Socio Ordinario e che per ottenere la qualifica di Associato, il candidato deve essere di comprovata buona reputazione e condotta morale, civile e professionale, nonché in possesso dei seguenti ulteriori requisiti giuridici:
- essere residente in Italia;
- godere dell'esercizio dei diritti civili;
- non aver procedimenti penali in corso per reati di associazione per delinquere o di tipo mafioso.

Sono Soci onorari:

3. quelle persone fisiche che, proposti da almeno dieci soci e indipendentemente dalla attività che svolgono, possono contribuire in modo rilevante al prestigio, all'autorevolezza ed al raggiungimento dei fini della Associazione. Tale riconoscimento viene deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata di due terzi degli Associati presenti. L'Associato onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali.

Tutti i soci usufruiscono dei servizi, dell'assistenza e delle convenzioni stipulate dall'Associazione, se non diversamente previsto dalle convenzioni stesse.

I soci si impegnano a pagare le quote entro la data del 30 gennaio di ogni anno, o entro la fine del successivo mese di febbraio, passato questo termine gli Associati decadono.

I soci si impegnano a rispettare le norme di autodisciplina vigenti all'interno dell'Associazione e ad adeguarsi agli accordi collettivi stipulati con altri Enti, Istituzioni, Associazioni o Organizzazioni in genere.

I soci, con la domanda di ammissione e l'adesione allo Statuto, rinunciano preventivamente ad ogni eccezione inerente la riservatezza, sia per gli atti del Collegio dei Probiviri, che per ogni consegna a terzi di dati personali ed aziendali a fini statistici, informativi o comunque occorrenti per la definizione e l'esecuzione di convenzioni fra l'Associazione e soggetti terzi.



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

Articolo 6: Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- i Referenti Regionali,
- Il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali alla scadenza sono prorogate fino alla nomina dei successori

1. ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli Associati, fondatori, ordinari, affiliati e onorari, in regola con il pagamento delle quote associative e può tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

La convocazione, contenente il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno, è fatta con avviso spedito via mail o pec che consenta di verificare l'avvenuta ricezione e, comunque, atte ad assicurare la tempestività e la certezza della comunicazione, almeno quindici giorni prima o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima della riunione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma almeno quindici giorni prima della riunione a ciascun Associato nel domicilio risultante dal libro Associati, con l'indicazione del luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno. In caso un Associato comunque presente non avesse ricevuto la convocazione rituale, lo stesso potrà chiedere di rinviare di un'ora la seduta per informarsi sull'ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, che dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dall'Associato rinunciataro, l'Assemblea sarà validamente costituita. Il domicilio degli Associati risultante dal libro Associati deve essere aggiornato a cura ed onere di questi; in caso di convocazione non ricevuta perché spedita ad un domicilio non più attuale, l'Associato non potrà eccepire alcun difetto di convocazione se non avrà preventivamente comunicato la variazione.

Con apposita richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli Associati, possono essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci non oltre cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente qualora almeno un decimo degli Associati ne faccia richiesta motivata con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea:

- a. Suggestisce le linee generali programmatiche di politica e di condotta dell'Associazione;
- b. approvare il bilancio consuntivo e i programmi preventivi;
- c. stabilire le quote sociali annue;
- d. eleggere il Consiglio Direttivo, delibera la durata di tali cariche sociali;
- e. approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto, nonché stabilire codici di comportamento degli associati;
- f. ratificare accordi e contratti collettivi stipulati dall'Associazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
- g. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- h. deliberare su ogni altra questione proposta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o vacanza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.

Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l'Assemblea, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli iscritti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Di norma il voto è palese, tranne quando deve essere osservata la segretezza, con le modalità proposte dal Presidente, perché è previsto dallo Statuto, è deciso dall'Assemblea o attiene a questioni che riguardano la persona di un socio. Il voto può essere esercitato dai soci in regola con il pagamento delle quote associative anche per specifica delega scritta conferita ad altro socio presente all'Assemblea. Ogni socio presente potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea, deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto dall'Assemblea. Esso resta in carica cinque anni, è composto da tre soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli ordinari, più i soci fondatori.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alle funzioni di controllo sull'attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell'Associazione espressi dall'Assemblea e si adopera per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti nella competenza esclusiva dell'Assemblea generale;
- modifica o rinnova lo Statuto ed i Regolamenti interni;
- esamina ed approva le domande di adesione di nuovi Associati, e delibera su eventuali casi di decadenza da tale qualifica;
- nomina e sceglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui possono far parte anche non associati, finalizzati all'esame e alla risoluzione di determinati problemi e all'attuazione di compiti specifici;
- approva, eventuali accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere;
- esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni sull'attività svolta redatte dal Presidente prima che vengano sottoposti all'Assemblea;
- delibera l'assunzione e il licenziamento degli eventuali dipendenti dell'Associazione ed il loro trattamento stipendiale;
- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea annuale il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni sull'attività svolta;
- espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari;
- esercita tutte le competenze non espressamente riservate dallo Statuto e dalla legge all'Assemblea e al Presidente.
- Individua i referenti regionali che a loro volta vengono segnalati all'Associazione Nazionale Bande da Giro dalle Assemblee locali.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi, è convocato altresì senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti ogni qualvolta sia necessario per l'attività dell'Associazione. Il Consiglio è costituito validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità in votazioni a scrutinio segreto, la delibera si considera respinta.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si procede a scioglimento del consiglio direttivo e si indicano nuove elezioni, entro trenta giorni.

3. IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto con voto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i soci componenti. E' eletto Presidente colui che ottenga il voto della maggioranza dei consiglieri. La durata della carica è di cinque anni.



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

La decadenza del Presidente per qualsiasi motivo non comporta la decadenza di tutti gli altri organi sociali. Fino all'elezione di un nuovo Presidente, ne assume le veci il Vice-Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo. Egli dirige e coordina l'attività dell'Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.

Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese correnti, effettua tutte le operazioni sui conti correnti e depositi bancari e postali, controlla la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio; provvede alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Associazione. Per quanto riguarda spese straordinarie o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera solo dopo approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati consulenti e professionisti in genere, sentito il Consiglio Direttivo, per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.

4. I REFERENTI REGIONALI

Il Referente Regionale è ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale con voto a scrutinio segreto. E' eletto Referente Regionale colui che ottenga il voto della maggioranza dei consiglieri. La durata della carica è di cinque anni.

Il Referente Regionale dirige e coordina l'attività dell'Associazione in collaborazione col il Presidente Nazionale ed in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dei regolamenti, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.

Il Referente Regionale può nominare, anche fra i non associati, un comitato esecutivo, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività. Il Collegio dei Probiviri è costituito da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci.

5. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio Direttivo disciplina i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Proviviri, il numero di componenti del Collegio e i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento del Collegio.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e dei Soci.

Il Collegio, in conformità al Regolamento di disciplina dell'Associazione, svolge i seguenti compiti:

- a) sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto, del Codice Deontologico, dei Regolamenti dell'Associazione, e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
- b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari;
- c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.

Articolo 7: Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative se previste, dai contributi straordinari degli associati;
 - b) da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, di attività aventi finalità culturali in conformità ai fini istituzionali;
 - c) da contributi rivenienti da partecipazioni ad eventi culturali e musicali;
 - d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazioni;
 - e) da eventuali finanziamenti.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.



Federazioni di Puglia - Campania - Basilicata

4. Le somme versate per le tessere sociali e le quote annuali di adesione all'associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 8: Contributi

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, se prevista, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
2. Il contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 9: Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 10: Rendiconto annuale e scritture contabili

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano al 31 dicembre dell'anno successivo. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso e oltre a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'associazione, con distinzione dell'attività istituzionale rispetto alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione. I soci, riuniti in assemblea, approveranno il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto, l'Associazione, per ogni attività occasione di raccolta pubblica di fondi eseguita redige entro lo stesso

termine di approvazione del bilancio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna operazione di raccolta effettuata.

5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni senza scopo di lucro.
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11: Legge applicabile


1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti e alle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. In prima applicazione il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori in attesa di integrare la completezza del consiglio alla prima assemblea sociale.

Letto ed approvato nella riunione dell'assemblea degli associati dell'Associazione "banda da giro..." tenutasi il 25 maggio 2020.

Il segretario



Il presidente dell'assemblea



0 1 19 128276 681 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
W1C12001
00039752
0000C494
07/07/2020 10:07:26
4578-00088
A30D57B80F88D338
IDENTIFICATIVO : 01191282766818

Trani * Agenzia delle Entrate

0 1 19 128276 680 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
W1C12001
00039752
0000C494
07/07/2020 10:07:31
4578-00088
8910D890095CA394
IDENTIFICATIVO : 01191282766807

Trani * Agenzia delle Entrate

0 1 19 128276 679 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
W1C12001
00039752
0000C494
07/07/2020 10:07:36
4578-00088
05A633F95AC8E894
IDENTIFICATIVO : 01191282766794

Trani * Agenzia delle Entrate

0 1 19 128276 678 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
W1C12001
00039752
0000C494
07/07/2020 10:07:48
4578-00088
C88623F92709973
IDENTIFICATIVO : 01191282766783

Trani * Agenzia delle Entrate

0 1 19 128279 130 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
W1C12001
00039752
0000C494
29/09/2020 08:01:30
4578-00010
2067387580988DF0
IDENTIFICATIVO : 01191282791307

Trani * Agenzia delle Entrate